

<u> Importante sentenza della Cassazione - Infortuni sul lavoro</u>

Nel caso di mancato uso dei dispositivi di protezione individuale è penalmente responsabile il preposto alla sicurezza, che ha il dovere di vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori delle direttive impartite, ma non il datore di lavoro.

Lo affermano i Giudici della IV Sez. Penale della Corte di Cassazione- con sentenza del 25-06-2015 n. 26994 – che hanno accolto il ricorso di un datore di lavoro già condannato - ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale – per lesioni colpose, subite da un lavoratore che nell'ambito dell'attività lavorativa non aveva indossato la cintura di sicurezza.

Di fatto, secondo i Giudici di Cassazione: "il dovere di vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza resta nelle responsabilità del preposto e non del datore di lavoro che – pertanto - non è penalmente responsabile se il dipendente ha subito un infortunio per non aver indossato la cintura (come detto D.P.I.).

Spetta, infatti e/o pertanto, al preposto alla sicurezza il dovere di vigilare sul rispetto da parte dei lavoratori delle direttive impartite in tema di vestizione dei dispositivi di protezione individuali.

In sintesi - secondo i Giudici della Corte di Cassazione - in caso di incidenti sul lavoro:

"l'identificazione della posizione di garanzia deve rifuggire da superficiali generalizzazioni o indebiti automatismi, non potendo esimersi il giudice dall'analizzare la particolare regola cautelare la cui trasgressione è stata identificata come antecedente causale dell'evento illecito concretizzatosi".

Pertanto, se c'è stata violazione dell'obbligo di vigilare sull'utilizzo dei D.P.I. da parte del lavoratore, deve considerarsi che tale obbligo:

"rimanda alla sfera di rischio gestita dal preposto, i cui compiti sono quelli di sovrintendere alla attività lavorativa e garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La Corte ha pertanto ritenuto che:

"Si può configurare solo una responsabilità penale del preposto e "non del datore di lavoro, cui non si può dunque imputare l'omessa vigilanza".

I Giudici della Corte di Cassazione, pur facendo riferimento a un dovere del datore di lavoro di vigilare sull'operato del preposto, hanno definito che tale omessa vigilanza "non può essere affermata inconfutabilmente per il solo fatto dell'essersi verificato l'infortunio"; la responsabilità del datore può insistere, invece, nel caso in cui questi abbia indicato come preposto (e questi abbia accettato tale ruolo) una soggetto che non aveva i requisiti per svolgere la funzione di preposto alla sicurezza.

Come è noto, non solo il lavoro degli addetti alla polizia locale impone la corresponsione e l'uso dei dispositivi di prevenzione individuali, quindi la vigilanza, da parte del preposto alla sicurezza, affinché questi (qualora corrisposti) siano correttamente e costantemente indossati, con ciò significando che ben faranno questi ultimi se pretenderanno la fornitura e la vestizione dei D.P.I., pena la condanna penale che, viste le nuove norme, può incidere anche sul mantenimento del posto di lavoro.

Marano 6/7/2015

Il Segretario Generale Daniele Minichini